



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

Proposta n. 149 / 2018

PUNTO 57 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/03/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 / DGR del 06/03/2018

OGGETTO:

L. R. 27 dicembre 2017, n. 46 artt. 3 e 4. Approvazione delle Linee guida per il conferimento ai Comuni delle competenze in materia di demanio della navigazione interna.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	Presente
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: L. R. 27 dicembre 2017, n. 46 artt. 3 e 4. Approvazione delle Linee guida per il conferimento ai Comuni delle competenze in materia di demanio della navigazione interna.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento, in attuazione agli artt. 3 e 4 della L. R. 27 dicembre 2017 n. 46, approva le linee guida disciplinanti il conferimento ai Comuni delle competenze in materia di rilascio delle concessioni sulla navigazione interna e gestione delle linee navigabili a fronte del riconoscimento del 50 per cento dei canoni riscossi.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con gli artt. 86, comma 1 e 105, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 112/1998 lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative, tra l'altro, alla gestione dei beni del demanio idrico comprendenti il rilascio delle concessioni sul demanio della navigazione interna. Tali deleghe sono state successivamente disciplinate dall'articolo 100, comma 2, lettera e) della L.R. n. 11/2001 e dalla Dgr 1880/2003 che ha individuato puntualmente le modalità ed i criteri di gestione. Al fine di distinguere con maggiore chiarezza il demanio della navigazione dal demanio idrico, con Dgr n. 4222/2006 la Giunta Regionale ha successivamente precisato che le competenze regionali preposte alla navigazione ricomprendono la parte del demanio idrico che si estende a tutti i corsi d'acqua già classificati come linee navigabili di IIa e IIIa classe in base al R.D. 11.07.1913, n. 959 e s.m.i.. L'ambito comprende per l'esattezza la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, le zone portuali della navigazione interna, ivi incluse le aree prospicienti a terra, con le relative pertinenze. Lo scorso anno si è concluso il processo di trasferimento di circa 900 pratiche da parte del Genio civile agli Uffici regionali degli Ispettorati di porto nell'ambito dell'U.O. Logistica e Ispettorati di porto della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ora competenti in materia di navigazione. A seguito della completa ricognizione delle diverse posizioni, si è manifestata la necessità di attivare alcune innovazioni nel processo di rilascio delle concessioni, in modo da assicurare un proficuo utilizzo del bene demaniale ed un migliore presidio sul territorio mediante l'attivazione di una pianificazione degli spazi. Dopo la positiva sperimentazione attuata nel 2017 con la delega delle funzioni demaniali al Comune di Caorle, che ha predisposto uno strumento di gestione e la successiva apertura di bandi pubblici per l'assegnazione degli spazi acquei, il Consiglio Regionale ha approvato con la Legge di Stabilità per il 2018 (L. R. 27 dicembre 2017, n. 46) la delega ai Comuni in materia di gestione del demanio della navigazione. Nella stessa norma è stato stabilito che metà del canone riscosso dai Comuni potrà essere trattenuto per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e gestione delle vie navigabili. Come previsto dall'art. 4 della medesima norma, con questa delibera si approvano le Linee guida per la gestione del demanio della navigazione in attuazione della delega sopraddetta (**Allegato A**) ed il relativo Modello di domanda (**Allegato A.1**) al fine di consentire l'attuazione dei processi di delega entro il 30 giugno 2018, termine necessario per dare modo ai Comuni di predisporre l'invio della bollettazione per l'anno corrente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che



successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- Visto la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
- Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;
- Vista la D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003, modificata con successiva D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
- Vista la D.G.R. n. 4222 del 28.12.2006;
- Vista la D.G.R. n. 1791 del 4.09.2012;
- Vista la L.R. 27 dicembre 2017, n. 46;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Dato atto che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione contenente le "Linee guida per la gestione del demanio della navigazione in attuazione della delega ai Comuni disposta dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 46" ed il relativo **Allegato A1**, "Modello di domanda";
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica – Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di porto all'esecuzione del presente atto secondo le modalità citate in premessa, e di trasmettere i documenti di cui al precedente punto 2 a tutti i Comuni interessati;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta Regionale

(FIRMATO) Avv. Mario Caramel





**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE IN
ATTUAZIONE DELLA DELEGA AI COMUNI DISPOSTA DALLA L.R. 29 DICEMBRE
2017, n. 46.**

NORME GENERALI

**ART. 1
DEFINIZIONI**

Ai fini dell'applicazione della delega stabilita dagli articoli n. 3 e 4 della L. r. n. 29 dicembre 2017, n. 46 si intendono:

1. **DEMANIO IDRICO:** parte del demanio che comprende: a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.
2. **DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA:** parte del demanio idrico consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006; b) nelle zone portuali della navigazione interna; c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale;
3. **AUTORITA' DEMANIALE:** struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio. Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida, l'Autorità Demaniale è il Comune in cui insiste l'ambito demaniale;
4. **SUPERFICIE CONCESSA:** consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale.

**ART. 2
OGGETTO**

1. Le presenti linee guida disciplinano l'attuazione degli articoli n. 3 e 4 della L. r. n. 29 dicembre 2017, n. 46 in materia di conferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Esse definiscono la metodologia per il rilascio delle concessioni e riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali. Nell'ambito di tali funzioni, ai comuni è delegata anche la funzione di vigilanza e contrasto all'abusivismo, manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice della navigazione.

**Art. 3
ONERI IN CAPO ALL'AUTORITA' DEMANIALE**

1. Al fine di consentire le attività di verifica e di controllo amministrativo poste in capo alla Regione, nei termini previsti dall'art. 139 del Dlgs 174/2016 l'Autorità Demaniale comunica i dati delle concessioni attive e quelli delle riscossioni.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L. r. 29 dicembre 2017, n. 46 l'Autorità Demaniale trasferisce alla Regione la quota del 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno. Eventuali spese istruttorie stabilite dall'Autorità Demaniale per la gestione dell'iter istruttorio sono integralmente introitate dall'Autorità medesima.



6199b2a6



3. La rimanente quota del 50 per cento delle risorse introitate dall'Autorità Demaniale è imputata su uno o più capitoli del proprio bilancio vincolati all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4 della L. r. 29 dicembre 2017, n. 46. Nei termini previsti dall'art. 139 del Dlgs 174/2016 l'Autorità Demaniale comunica alla Regione i dati relativi all'utilizzo di dette risorse.

ART. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente direttiva si applica alle concessioni rilasciate su spazi acquei e pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna, definito come sopra, entro i confini della Regione del Veneto, ad eccezione del demanio presente sul Lago di Garda, che sottostà alla disciplina contenuta nella L.R. n. 55/1987, alla Laguna di Venezia, di competenza del Magistrato alle Acque come previsto dalle Leggi n. 366/1963 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado" e s.m.i. e n. 171/1973 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e s.m.i., e delle altre lagune appartenenti al demanio marittimo.

ART. 5

DEFINIZIONE DEGLI ORMEGGI

1. Per ormeggio s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere:
 - a) fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall'art. 9 delle presenti linee guida;
 - b) temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;
 - c) di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale;
 - d) di interesse pubblico in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale.
2. Per gli ormeggi di cui al comma d) l'Autorità demaniale è esentata dal riversamento del canone previsto all'art. 3 comma 2 delle presenti Linee guida.

ART. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi delle presenti linee guida non è prorogabile né rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2006/123/CE. La durata delle concessioni viene rilasciata in conformità all'art. 4 bis del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

ART. 7

PIANI DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, i Comuni redigono Piani di gestione, anche suddivisi per singolo tronco idraulico, con lo scopo di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale. Detti Piani sono sottoposti all'*iter* di approvazione della Regione, e devono obbligatoriamente acquisire i pareri ai fini della sicurezza idraulica e della sicurezza alla navigazione da parte delle Strutture regionali competenti.
2. In caso di inadempienza da parte dei Comuni e accertato il pregiudizio per la tutela e la valorizzazione del demanio trasferito con la presente norma, la Regione può avocare a sé la redazione dei Piani oggetto del presente articolo.

ART. 8

ONERI IN CAPO AL TITOLARE DELLA CONCESSIONE



6199b2a6



1. L'occupazione degli spazi nelle aree demaniali è subordinata al rilascio di un provvedimento concessorio richiesto dal concessionario. La realizzazione di qualsiasi opera è sottoposta ai vincoli discendenti dalla normativa urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale vigente;
2. Gli oneri manutentivi dell'area oggetto della concessione, inclusi gli interventi necessari all'accessibilità degli spazi acquei nell'ambito della medesima, sono ad esclusivo carico del concessionario;
4. Per quanto non disposto dalle presenti linee guida si applicano le norme del Codice della Navigazione nonché la vigente normativa regionale in materia.

TITOLO I CONCESSIONI

ART. 9

PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI

1. I Comuni che si sono dotati del Piano di gestione di cui all'articolo 7 adottano un apposito Regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra oggetto di concessione demaniale. Tale procedura si attua mediante bando/i pubblico/i. Il regolamento deve garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - a) Evidenza pubblica nell'individuazione degli assegnatari di spazi acquei, condizione da assolversi almeno mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel profilo informatico del Comune;
 - b) Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell'interesse pubblico;
 - c) Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area, da parte di portatori di interessi ritenuti equivalenti;
 - d) Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
 - e) Soluzioni di pianificazione che prevedano l'adozione di comuni *standards* di decoro ispirati alla compatibilità tra l'infrastruttura ed il territorio circostante;
 - f) Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta di adozione del regolamento da parte del Comune;
 - g) Individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
 - h) Nei casi in cui sia prevista la predisposizione di graduatorie di assegnazione, le stesse dovranno avere validità stabilita dal Comune;
 - i) Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria;
 - j) Divieto di subconcessione da parte del Concessionario.

Il regolamento può inoltre disciplinare ulteriori criteri ai fini dell'individuazione dell'assegnatario quali:

- a) valorizzazione della territorialità attribuendo un punteggio ai residenti o a determinate categorie di operatori (pescatori, associazioni sportive, frontisti etc.);
- b) preferenza per l'esecuzione di progetti unitari d'ambito (es. un unico progetto per più spazi acquei ricadenti nello stesso ambito di piano).

Il Comune attua il regolamento mediante emissione di uno o più bandi di assegnazione di spazi per una o più ambiti/zone individuate dal piano.

2. I Comuni che non si sono dotati del Piano di gestione istruiscono le istanze di concessione presentate dai soggetti interessati nel rispetto dei seguenti principi obbligatori:

- a) Evidenza pubblica nell'individuazione degli assegnatari di spazi acquei, condizione da assolversi almeno mediante pubblicazione della domanda nel profilo informatico del Comune per un periodo minimo di 30 giorni;



6199b2a6



- b) Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell'interesse pubblico;
- c) Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area da parte di portatori di interessi ritenuti equivalenti;
- d) Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
- e) Soluzioni di pianificazione che prevedano l'adozione di comuni standards di decoro ispirati alla compatibilità tra l'infrastruttura ed il territorio circostante;
- f) Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta di adozione del regolamento da parte del Comune;
- g) Individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
- i) Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria.

3. Il Comune comunica annualmente alla Regione l'aggiornamento dei dati degli assegnatari degli spazi mediante la trasmissione di un adeguato elaborato cartografico illustrativo della situazione delle aree date in concessione con relativo abaco indicante le generalità dei concessionari e la durata dei decreti di concessione.

ART. 10 DOMANDA

1. La domanda di concessione deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo del valore vigente e corredata della documentazione richiesta.
2. Nel caso di adozione del Piano di gestione, il Regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra adottato dai Comuni stabilisce tutte le informazioni che il richiedente dovrà presentare al fine di concorrere all'assegnazione degli spazi acquei.
3. In assenza delle condizioni previste dal precedente comma, o qualora l'istanza di concessione sia indirizzata in un'area non disciplinata dal Piano degli spazi acquei, il richiedente verificata d'intesa con l'Autorità Demaniale la disponibilità dei luoghi oggetto dell'istanza, dovrà corredare l'istanza di concessione preferibilmente utilizzando il modello in fax simile corredato dalle seguenti informazioni (**ALLEGATO A1**):
 - a) esplicitazione della durata della concessione richiesta;
 - b) un progetto presentato da tecnico abilitato, in 3 copie su supporto cartaceo e una copia su supporto digitale, composto da:
 - Corografia generale su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 utilizzando il supporto cartaceo e quello informatico, ove disponibile. Dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, e i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R.;
 - Georeferenziazione espressa in coordinate *Gauss Boaga* dei limiti di occupazione;
 - c) Relazione tecnico descrittiva con riassunte le caratteristiche dell'opera con particolare riferimento all'ingombro complessivo del natante, all'esatta qualificazione dell'area occupata secondo le modalità e alla metodologia dell'ormeggio; nella relazione tecnica si dovrà indicare la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici e geomorfologici;
 - d) Elaborati che rappresentino in scala opportuna l'ingombro delle strutture da realizzare a terra ed in acqua con indicazione dello spazio occupato completo di pianta e sezioni: nelle sezioni dovranno essere indicati i confini catastali demaniali ed il livello di massima piena;
 - e) Documentazione fotografica dei luoghi;
 - f) Dichiarazione sostitutiva della disponibilità dell'imbarcazione per la quale si chiede la concessione e relativa foto (eccezion fatta per darsene, approdi pubblici, attività commerciali collegate alla navigazione quali ad es. rifornitori carburante ecc.)
 - g) Tabella riepilogativa, certificata da Tecnico abilitato, con la somma delle superfici ed il calcolo dei canoni secondo la categorie e le unità di misura di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004;



6199b2a6



- h) Per le opere soggette a V.I.A., la documentazione prevista dalla L.R. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni (S.I.A. e progetto preliminare dell'impianto, opera, intervento);
- i) Per le opere ricadenti in ambiti di tutela ambientale SIC ZPS una tavola atta a dimostrare l'inserimento dell'intervento nell'area ricompresa dall'estensione del vincolo;
- l) Attestazione del versamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni regionali vigenti.

ART. 11

PARERI E NULLA OSTA ISTRUTTORI

1. Qualora non già acquisiti in forma cumulativa nell'ambito del Piano di gestione, l'Autorità Demaniale nell'istruttoria delle singole domande richiede obbligatoriamente i pareri e/o nulla-osta volti ad ottenere:
 - a) il parere ai fini idraulici da parte del Genio Civile competente;
 - b) il parere preventivo di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) il parere ai fini della sicurezza della navigazione rilasciato dall'Ispettorato di porto competente.
2. Il parere negativo di uno degli Enti preposti comporta l'automatica archiviazione della pratica con comunicazione al richiedente.
3. Sarà cura del concessionario provvedere all'acquisizione degli ulteriori pareri ritenuti necessari in relazione all'opera e al suo impatto ai sensi della vigente normativa, sia preventivamente alla richiesta di concessione, che nelle fasi successive.
4. Il responsabile del procedimento e gli Organi cui è rinviato il parere tecnico ai fini della sicurezza idraulica, della sicurezza della navigazione e di compatibilità urbanistica, per motivate esigenze imposte dalla complessità dell'istruttoria e in relazione al suo contenuto, possono chiedere ulteriori pareri, nulla osta e/o l'espressione di commissioni tecniche di settore.
5. Dalla data di richiesta dei pareri alla data di ricezione degli stessi i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della L. 241/1990.
6. Durante l'iter procedimentale, ed entro i termini previsti per il rilascio della concessione, il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni all'interessato secondo le modalità previste dalla L. 241/1990.

ART. 12

RILASCIO

1. Il Comune, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione pari al canone medesimo predispone il decreto di concessione con l'allegato disciplinare. L'atto viene repertoriato dall'Ufficio comunale competente e, reso legale, viene conservato agli atti. Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario. Tutte le spese sono a totale carico del concessionario.
2. Gli elementi essenziali dell'atto di concessione sono i seguenti:
 - dati di identificazione del concessionario;
 - localizzazione del sito nel quale è stato concesso il posto-barca in forma sia descrittiva che per estratto cartografico in scala adeguata;
 - data della decorrenza della concessione;
 - durata temporale della concessione;
 - importo del canone annuo di concessione e della cauzione; l'importo della cauzione è pari a quello del canone annuale.
 - La concessione è firmata dal Responsabile dell'Ufficio che viene preposto dall'Autorità demaniale.

In sostituzione del titolare della concessione è ammessa la sottoscrizione da parte di altra persona munita di delega.



6199b2a6



3. Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni. L'importo del canone viene aggiornato sulla base degli indici ISTAT, e quantificato in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza. A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale nelle forme previste dall'Amministrazione concedente.
4. Il Comune fa apporre la targa d'identificazione all'infrastruttura di approdo.

TITOLO II VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 13

VARIAZIONE DEI REQUISITI DI PRIORITA' STABILITI DAL BANDO

La concessione decade quando il titolare non conservi senza interruzioni l'eventuale titolo di priorità stabilito dal bando pubblico previsto dall'Art. 9 c. 1 delle presenti Linee guida.

ART. 14

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario. L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione.

Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.

In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.

Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

ART. 15

RISOLUZIONE NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con successiva presa d'atto da parte dell'Autorità demaniale. E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di concessione. Nel caso di partecipazione al bando di concorso il subingresso è ammesso qualora il comproprietario sia appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
2. La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo. Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.
3. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.
4. Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca.
5. L'Autorità demaniale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese istruttorie previste nel caso di rinuncia.



6199b2a6



ART. 16
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Autorità demaniale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.
2. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 17
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità demaniale dichiara la decadenza del concessionario per:

1. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. mutamento dei requisiti;
3. omesso pagamento del canone annuale;
4. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno;
5. abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
6. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti,

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Autorità demaniale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 18
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE

L'Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità. Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.



5199b2a6





ALLEGATO A1 – Modello di domanda

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO E AREA PERTINENZIALE DI SERVIZIO

Marca da bollo da €. 14,62

* non dovuta dai soggetti esenti a norma di legge (ex D.P.R. 642/72)

Al Comune di

.....

Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. il e residente in via Comune di Prov. nella qualità di: (barrare la casella corrispondente) persona fisica, cod.fisc. legale rappr. di con sede legale in via Comune di Prov. iscritta alla CCIAA della provincia in cui si trova la sede legale con n° REA cod.fisc./P.I. (riferimenti tel. fax e-mail pec:.....)

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

chiede

_ per anni _ sino al giorno il rilascio in concessione d'uso, come da documentazione allegata, di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra sul seguente corso d'acqua sito in Comune di Prov. di località nell'area censita al foglio/i mappale/i per l'installazione di per uso:

privato turistico commerciale altro _____

in quanto trattasi di: (barrare la casella corrispondente)

- nuova occupazione; occupazione già in essere autorizzata con atto di concessione n..... del rilasciato da in scadenza il giorno di cui si chiede il rinnovo; occupazione già in essere autorizzata con atto di concessione n..... del rilasciato da scaduto il giorno di cui si chiede sanatoria; occupazione già in essere dal giorno di cui si chiede sanatoria;

Luogo e data

(firma del richiedente)



0ebe5c95



Allegati:

(barrare la casella corrispondente alla documentazione presentata)

- ricevuta di versamento di €. sul c/c intestato a per spese di istruttoria per concessione stabilite dall'Autorità demaniale;
- copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;
- visura catastale dell'area prospiciente l'attracco;
- estratto di mappa catastale dell'area prospiciente l'attracco;
- n. 3 copie corografia C.T.R. dell'area oggetto di concessione;
- n. 3 copie relazione tecnico-descrittiva;
- n. 3 copie elaborati evidenzianti in scala opportuna l'ingombro delle strutture di attracco a terra e in acqua, con indicazione dello spazio acqueo da riservarsi all'attracco dei natanti e al loro ingombro;
- n. 3 copie documentazione fotografica;
- n. 1 CD o altro supporto digitale contenente la documentazione sopraindicata.
- n. copie
- n. copie

La documentazione tecnica deve essere timbrata e firmata in originale da un tecnico abilitato.



0ebe5c95



Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
(ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Spett.le Richiedente la concessione,
si informa che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

“I dati personali, riferiti a persone fisiche, forniti in sede di presentazione della domanda di concessione saranno utilizzati dal Comune di esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di rilascio della concessione di beni del demanio della navigazione interna e potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della ricevibilità della domanda di concessione. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'inammissibilità dell'istanza.

I dati saranno comunicati alla Regione del Veneto per il rilascio dei pareri tecnici previsti dalle direttive regionali in materia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 13 aprile 2001, n. 11 ed in particolare l'art. 100.

I dati verranno diffusi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nei limiti strettamente necessari a raggiungere le finalità di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Il titolare del trattamento è il Comune di

Il Responsabile del trattamento è con sede in

Al Richiedente la concessione spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Potranno essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco”.

La invitiamo a prestare il Suo consenso al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo la presente Informativa nello spazio sottostante.

Luogo e data,

Firma



0ebe5c95



La relazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato, dovrà contenere ogni indicazione utile alla completa descrizione dell'opera/dell'area che si intende richiedere in concessione. La relazione dovrà essere integrata oltre che da quanto indicato nelle direttive, anche da elaborati fotografici e dovranno essere evidenziati almeno i seguenti dati (qualora presenti):

- Indicazione relativa all'esatta collocazione oggetto della richiesta;
- Tipo di attracco (turistico, privato, commerciale, ecc.);
- Caratteristiche dell'eventuale struttura galleggiante;
- Caratteristiche dell'eventuale struttura galleggiante aggiuntiva per ormeggio unità nautiche;
- Caratteristiche dell'eventuale struttura sovrastante (casetta in legno, casetta in ferro, ristorante, ecc.);
- Tipologia di ormeggio;
- Strutture accessorie all'attracco (scivolo, gru, parcheggio, ecc.);
- Eventuale descrizione strutture confinanti;
- Rappresentazione sintetica dell'occupazione;
- Eventuali infrastrutture in prossimità dell'attracco;
- Dati delle unità nautiche da ormeggiare (solo nel caso di attracco industriale/commerciale).

La relazione tecnica dovrà essere corredata da tabella riepilogativa, di seguito schematizzata, sottoscritta da tecnico abilitato, ove si evincano le superfici occupate, come classificate nella DGR n. 1997 del 25 giugno 2004 e s.m.i.

Tale tabella riepilogativa sarà utilizzata dall'ufficio competente al fine del calcolo del canone di concessione.

A titolo esemplificativo per una concessione che prevede uno spazio adibito ad attracco commerciale di dimensioni (indicative) 100 m x 100 m, di superficie (esatta) 10.000 m², collocati in un'area fuori dal centro abitato con occupazione di impianti di lavorazione di 300 m² (< del 5%) e con relativo spazio acqueo di 2000 m², dotato di opere minimali, la tabella riepilogativa sarà così compilata:

TIPOLOGIA	TIPO D'USO/TIPOLOGIA	DIMENSIONI [m]	SUPERFICIE [m ²]	NOTE
OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO	commerciale	100 x 100	10.000	~ 5% dell'area complessiva
OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO	commerciale	20 x 100	2.000	Opere minimali - pali - pontile



0e8e5c95



INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI RICHIESTE IN CONCESSIONE PER TIPOLOGIA
E DIMENSIONE DELL'OCCUPAZIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL CANONE

TIPOLOGIA*	TIPO D'USO/TIPOLOGIA*	DIMENSIONI [m]	SUPERFICIE [m ²]	NOTE
OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO	pubblico			
	agricolo			
	residenziale			
	industriale artigianale e commerciale			
OCCUPAZIONE DI SPAZIO ACQUEO	pubblico			
	agricolo e pesca professionale			
	da diporto			
	industriale artigianale e commerciale			
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON TUBAZIONI	attraversamenti con tubazioni			
	parallelismi con tubazioni			
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI CON LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI	attraversamenti con linee elettriche aeree			
	altri attraversamenti con linee elettriche			
	attraversamenti con linee telefoniche, di illuminazione e simili			
	parallelismi sostegni			
BILANCE DA PESCA	bilance con rete di dimensioni > 250 mq			
	bilance con rete di dimensioni < 250 mq			

LUOGO E DATA

Il Tecnico progettista

TIMBRO E FIRMA

**N.B. Le voci inserite nella tabella devono intendersi a puro titolo esemplificativo (riportare solo le tipologie d'uso presenti nella specifica domanda). Per altri casi non evidenziati si fa riferimento all'allegato A alla DGR n. 1997 del 25 giugno 2004*



0e8e5c95



